



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA  
SEZIONE PENALE

riunita in camera di consiglio e composta dai giudici

**Dott.ssa Alessandra Panichi** Presidente

**Dott.ssa Marina Tommolini** Consigliere rel.

**Dott.ssa Cecilia Bellucci** Consigliere

All'udienza pubblica del 23 Novembre 2017,  
presente il P.G. **dott.ssa Maria Teresa Cameli** (e, alla lettura, il  
dott. F. Gebbia),  
ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di:

[Redacted] nato a [Redacted]

[Redacted] residente in Ancona, [Redacted]

Sottoposto l'11.04.2015 agli arresti domiciliari, sostituiti il  
27.10.2015 con il divieto di avvicinamento alla p.o.

Sottoposto alla misura di cui all'art. 282 ter c.p.p. p.q.c., assente

Difeso di ufficio dall'Avv. [Redacted] del foro di An-  
cona - presente -

n.272/17 R.G. App.  
n. 2408/17 R.Sent.  
n.1924/15 R.G. n.r.

SENTENZA

in data 23/11/2017

Depositata  
Oggi 05 DIC 2017

IL CANCELLIERE C1  
IL FUNZIONARIO  
(Dott.ssa Donatella Gessa)

Notificato avviso ai  
sensi dell'art.128  
c.p.p.  
il.....

Il Cancelliere C1

Divenuta irrevocabile  
il.....

Il Cancelliere C1

Trasmesso estratto  
per esecuzione-comu-  
nicazione alla Procura  
presso il Tribunale  
- Procura Generale di

.....  
in data.....  
Il Cancelliere C1

Redatta Scheda il  
.....

Uff. Rec. Crediti il  
.....

Estratto al carcere  
di .....  
il.....

Atti in Tribunale

*Handwritten signature*

██████████ nato a ██████████  
██████████ residente in Ancona alla ██████████ elettiv.  
dom. presso l'Avv. ██████████ del foro di Ancona

Sottoposto l'11.04.2015 agli arresti domiciliari, sostituiti il  
3.07.2015 con il divieto di avvicinamento alla p.o.

Sottoposto alla misura di cui all'art. 282 ter c.p.p. p.q.c., assente

Difeso di fiducia **dall'Avv. ██████████** del foro di An-  
cona – sostituito in base a delega orale dall'Avv. ██████████  
██████████

**PARTE CIVILE:** ██████████

– assente –, elettivamente domiciliata presso il difensore di fidu-  
cia. Avv. ██████████ del foro di Ancona – presente -



**IMPUTATI**

a) del delitto di cui agli artt. 110, 609 octies, 609 bis, comma 1, 609 ter, comma 1 n. 2), c.p. perché, in concorso tra loro - [REDACTED] quale autore materiale, [REDACTED] con funzioni di "palo" -, con violenza consistita nell'afferrare con forza la schiena della vittima tanto da immobilizzarla, costringevano [REDACTED] a subire un rapporto sessuale, consistito nella penetrazione vaginale, praticato sebbene la donna implorasse l'uomo di desistere a causa del forte dolore provocatole dall'atto sessuale.

Con la circostanza aggravante dell'aver somministrato alla p.o. una sostanza narcotica (benzodiazepine).

Ancona, tra il 9 e il 10 marzo 2015

b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 585, 576 co. 1 n. 1, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con la condotta descritta al capo di imputazione che precede, cagionavano a [REDACTED] lesioni personali consistite in "PERDITA EMATICA E LESIONE VAGINALE POST RAPPORTO SESSUALE" con prognosi di giorni 9.

Ancona, il 9.3.2015

Sul gravame proposto dai difensori degli imputati avverso la **sentenza emessa in data 06.07.2016 dal Tribunale di Ancona, in composizione collegiale**, con la quale veniva pronunciato il seguente dispositivo "Visti gli artt. 62 bis e 81 c.p. e l'art. 533 ss. c.p.p. DICHIARA Gli imputati [REDACTED] e [REDACTED] responsabili dei reati loro ascritti, e concesse ad entrambi le attenuanti generiche e ritenuta sussistente per il solo [REDACTED] anche l'attenuante della minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato di cui all'art. 609-octies ultimo comma c.p., prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, condanna [REDACTED] alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e [REDACTED] alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Applica ad entrambi gli imputati le pene accessorie di cui all'art. 609-nonies nn. 2 e 3 c.p.; applica a [REDACTED] l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 609-nonies n.4 c.p. per la durata di anni 2 e mesi 10; applica al [REDACTED]

*MS*

████████████████████ l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 ex art. 609-nonies n.4 c.p.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna entrambi gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la relativa liquidazione, condannando gli stessi al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva per Euro 10.000,00.

Nulla sulle spese di costituzione di parte civile essendo tute le parti ammesse a beneficio a spese dello Stato ex art. 110 TUSG. \*Giorni 90 per la motivazione ”.

\*Frase aggiunta con provvedimento dell'11.01.2017

### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il P.G. conclude e chiede la conferma della sentenza di 1° grado.

Il difensore della Parte Civile presenta le conclusioni scritte che vengono allegate e richiede l'accoglimento delle stesse; deposita altresì nota spese e istanza di liquidazione del difensore di P.C. ammesso al P.S.S.

Il difensore dell'imputato ██████████, Avv. ██████████ conclude e si riporta ai motivi di appello e ne richiede l'accoglimento; deposita inoltre istanza di liquidazione del difensore di imputato ammesso al P.S.S.

Il difensore dell'imputato ██████████, Avv. ██████████ conclude e si riporta ai motivi di appello di cui richiede l'accoglimento; deposita altresì istanza di liquidazione del difensore di imputato ammesso al P.S.S.

### FATTO E DIRITTO

████████████████████ e ██████████, a seguito di giudizio immediato per rispondere dei reati loro ascritti in rubrica, venivano condannati, all'esito del dibattimento celebrato davanti al Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, alle pene dianzi indicate (oltre alle statuizioni civili).

>L'Avv. ██████████, difensore di ufficio dell'imputato ██████████

████████████████████ nell'impugnare la decisione, ha eccepito:

.....

1)IL GIUDICE AVREBBE DOVUTO PRONUNCIARE SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER ENTRAMBI I CAPI DI IMPUTAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODIERNO APPELLANTE.....

Il Tribunale ritiene sussistere la penale responsabilità degli imputati su una serie di circostanze presunte ed una ricostruzione della vicenda fondata essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa, di sua madre e di sua cognata.

SUI FATTI ACCADUTI LA SERA/NOTTE DEL 9 MARZO 2015

Circa l'andamento e la scansione temporale dei fatti avvenuti la sera del 9 marzo 2015, il racconto delle persone coinvolte nella vicenda coincide (salvo alcune differenze di poca rilevanza) in larga parte. Risulta invero, come asserito dal Tribunale, che quella sera la p. o. aveva partecipato ad una cena con la propria classe (diversa da quella frequentata dagli imputati) presso un ristorante di Falconara, durante la quale riferisce di aver bevuto solo un bicchiere di vino, dopo di che veniva accompagnata alla stazione ferroviaria di Senigallia, dove incontrava altri compagni di scuola (cioè che frequentavano lo stesso Istituto - [REDACTED]), sigg.ri [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] con i quali spesso faceva il viaggio di ritorno verso Ancona. I cinque giovani, giunti ad Ancona, decidevano di non fare rientro a casa ma di trascorrere la serata insieme, bevendo della birra. Arrivati ad Ancona, i ragazzi acquistavano presso il negozio [REDACTED] alcune bottiglie di birra, che consumavano restando nei pressi dello stesso; successivamente, congedatisi dalla compagnia [REDACTED] e [REDACTED], la persona offesa e i due imputati acquistavano ulteriori bottiglie di birra, con le quali si dirigevano al parchetto "della Pace", dove sedendosi su una panchina continuavano a bere e a trascorrere la serata.

Sui riferiti fatti, le differenze principali riguardano:

- le condizioni psicofisiche in cui si trovava la [REDACTED] al momento dell'incontro tra tutti i ragazzi alla stazione di Senigallia, in quanto la p.o. ed il teste [REDACTED] riferiscono che la stessa in quel momento non era ubriaca, mentre gli imputati ed il teste [REDACTED] riferiscono che quando arrivò era già ubriaca;
- il numero delle birre acquistate e su chi le abbia acquistate, poiché la [REDACTED] nega di averlo fatto, mentre gli altri riferiscono che fu fatta una colletta tra tutti i presenti (p.o. inclusa).

Successivamente all'arrivo dei tre ragazzi ([REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] al "parco della Pace", il racconto della p.o. e degli imputati su ciò che accadde durante quella notte diverge in modo assoluto.

Tutti raccontano di aver continuato a bere alcune birre però:

la sig.ra [redacted] riferisce di essersi allontanata per espletare un bisogno fisiologico e che al suo ritorno le fu offerto un bicchiere "che non aveva la solita schiuma della birra .. ma aveva solo la schiuma al centro", dopo di che riferisce di non ricordare bene cosa sia successo e di avere solo dei flash, tra i quali "[redacted] che mi prendeva prima in piedi mi stringeva le braccia e non capivo bene. Dopo mi ritrovavo un altro volta io sopra di lui, eravamo dietro i cespugli .. lui mi stringeva a se e mi faceva male .. io gli dicevo basta, basta, e lì ho perso di nuovo conoscenza, mi sono svegliata un'altra volta mi sono girata e ho visto [redacted] che stava in piedi e ho sperato che mi aiutasse ...ma lui stava lì a vedere se c'era qualcuno attorno .." ricorda successivamente che [redacted] la riaccompagnava a casa e mentre camminavano "gli fece notare che aveva i jeans tutti bagnati e io non mi ero accorta, era sangue, ero preoccupata e quindi pensavo a tornare a casa".

Interrogata dal P.M. ha precisato di non avere mai voluto un rapporto sessuale con li [redacted] che non gli interessava e che durante il rapporto aveva cercato di farlo desistere.

Al momento del suo ricovero Ospedaliero, invece, aveva riferito ai sanitari ed anche agli agenti di P.G., intervenuti successivamente, di avere avuto un rapporto sessuale parzialmente consenziente, poiché durante il rapporto aveva chiesto al ragazzo di smettere ma lui non si era fermato.

Giustifica le due diverse versioni dei fatti spiegando che all'epoca era confusa.

Entrambi gli imputati affermano, invece, che i rapporti sessuali ([redacted] ne riferisce tre e [redacted] due) sono avvenuti tutti con il consenso della [redacted]

L'imputato [redacted] riferisce di due rapporti sessuali avvenuti in modo consensuale tra [redacted] e [redacted] dopo che gli stessi avevano "scherzato" per un po' anche su temi sessuali. Un primo rapporto sarebbe avvenuto vicino ad un muro dove c'è una fontanella e, dopo essere ritornati vicino alla panchina dove il [redacted] era rimasto tutto il tempo, il [redacted] e la [redacted] si riallontanavano per consumare un secondo rapporto dove c'è un cespuglio (su "provocazioni" di [redacted]). Dopo il secondo rapporto, riferisce il [redacted], i due ragazzi tornavano alla panchina, insieme finivano di bere un'altra birra e poi decidevano di tornare a casa.

L'imputato [redacted] riferisce di tre rapporti sessuali avvenuti tutti in modo consensuale. Il primo avvenuto nei pressi della panchina, dopo che lo stesso era stato più volte provocato/stuzzicato dalla [redacted] dopo che aveva fatto allontanare il loro amico [redacted] (che quindi non li aveva visti), il secondo vicino al muro/fontanella allorquando il [redacted] era andato a fare pipì e la [redacted] lo aveva raggiunto per proseguire/ri-

provare il rapporto sessuale prima sospeso, finché venivano interrotti dal [REDACTED] che li richiama per andare a casa ed infine, un terzo rapporto vicino al "cespuglio".

Il [REDACTED] riferisce che in occasione di ogni rapporto fu la [REDACTED] a prendere l'iniziativa e a provocarlo, che in nessun caso raggiunse l'orgasmo e che l'ultima volta, smisero dopo che senti "come un'esplosione, come qualcosa che scoppia" dentro la ragazza per cui si spaventò.

Entrambi gli imputati, negano di aver messo la "benzodiazepine" nel bicchiere di birra della p.o. nè tantomeno di averle somministrato qualsivoglia sostanza drogante alla [REDACTED]

Sul punto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Ancona, si ribadisce che i rapporti sessuali avvenuti tra il [REDACTED] e la [REDACTED] non sono stati caratterizzati né da violenza né da costrizione, bensì avvenuti con il consenso della "vittima".

In tal senso depongono diverse circostanze oggettive:

-l'assenza di qualsivoglia ecchimosi/lesione esterna all'organo genitale della [REDACTED] e nemmeno nelle zone limitrofe quali anche e cosce (come risulta dai referti medici in atti - certificato P.S.), segni che generalmente rivelano i tentativi di vincere la resistenza della vittima;

-le "contusioni" asseritamente riportate dalla ragazza in seguito al rapporto sessuale, non possono essere ricondotte allo stesso, poiché come riferito emerse dieci giorni dopo;

-l'integrità degli indumenti indossati dalla ragazza, la quale certamente si è svestita e rivestita da sola;

-la/le posizioni assunte dai ragazzi durante i rapporti sessuali: "dapprima lei in piedi appoggiata al muro e lui dietro e, successivamente, lei sopra e lui sotto" (quest'ultima posizione potrebbe essere la causa della lesione interna accaduta involontariamente) sono incompatibili con condotte di "costrizione fisica" e soprattutto contrastano con la riferita circostanza che durante il rapporto la stessa fosse "svenuta e priva di coscienza".

Tanto rilevato occorre anche evidenziare che le lesioni interne subite dalla [REDACTED] possono avvenire anche in conseguenza di un rapporto sessuale particolarmente energetico e/o dalla posizione assunta dai soggetti del rapporto, quindi non necessariamente in conseguenza di "condotte violente". Ciò viene riferito dal teste [REDACTED] la quale riferisce di aver parlato con i medici che avevano in cura la [REDACTED] per capire se "queste lesioni potevano essere compatibili con un rapporto consenziente oppure no e i dottori subito ci dissero che in realtà potevano esserlo come potevano non esserlo".

Anche la ██████████ (RECTE, ██████████) sentita sul punto come "teste qualificato", riferisce che "tali lesioni possono essere conseguenza di un rapporto violento o di una posizione particolare".

SULLA PRESUNTA SOMMINISTRAZIONE ALLA P.O. DI UNA BEVANDA ALCOLICA CONTENENTE BENZODIAZEPINE E SUL CONSENSO DELLA ██████████  
██████████ AL RAPPORTO SESSUALE.

Il Tribunale afferma che le benzodiazepine sono state assunte quando la donna era da sola in compagnia degli imputati ... "l'ingerimento non può essere avvenuto dopo il rientro a casa, alla luce delle testimonianze della madre e della cognata della p.o., né può essere avvenuto in ospedale, in quanto escluso dai medici. Né prima di incontrare i giovani, in quanto notoriamente la miscela di alcool e benzodiazepine provoca effetti del tutto evidenti, che certamente impediscono alla persona offesa di relazionarsi al mondo esterno in modo normale e che dunque i testi non avrebbero potuto ignorare.."

Dalla certificazione medica: esame effettuato in data 12/03/2015 alle ore 13:00 (tre giorni dopo i fatti) risulta che nel sangue della p.o. è stato rinvenuto un quantitativo di benzodiazepine molto alto pari a 437 ml. su un valore "cut off" di 200 ml..

Volendo considerare lo "smaltimento" del farmaco durante questi giorni, la dose somministrato alla p.o la sera del 9 marzo sarebbe stato ancora più elevata.

Un tale quantitativo di "benzodiazepine" unito all'alcool, pertanto come affermato dal Tribunale avrebbe certamente avuto rilevantissimi effetti sulla coscienza e sulla lucidità mentale della p.o., ma certamente ne avrebbe provocato una sedazione massiccia andando ad incidere negativamente anche sulle condizioni fisiche e sulla coordinazione motoria della ██████████. Ci si chiede pertanto, come sia stato possibile che la p.o., in quelle condizioni, sia tornata a casa camminando da sola, percorrendo circa 1 Km almeno e affrontando anche tratti di strada particolarmente ripidi.

Il "dubbio" sorge anche in considerazione delle dichiarazioni della ██████████  
██████████ la quale riferisce che "un effetto di una benzodiazepine, cioè anche difficoltà nei movimenti, non riesce a stare, cosa che la ragazza non riusciva a stare ben eretta, appena si metteva seduta le girava la testa e doveva stendersi e questo è rimasto anche il secondo e il terzo giorno, quindi anche una difficoltà nei movimenti... Appena si metteva seduta nel letto sveniva, per cui i primi tre giorni è rimasta sempre stesa a letto, non riusciva neanche a mettersi seduta".

Il Tribunale di Ancona, pertanto, nel ritenere che il farmaco benzodiazepine fosse stato somministrato alla p.o. quando la stessa si trovava da sola in compagnia degli imputati, i cui effetti avrebbero fatto venir meno la capacità di intendere e di volere della ragazza,



escludendo in radice qualsivoglia consenso al rapporto sessuale (come affermato dal Tribunale), ha ignorato gli effetti che il farmaco avrebbe avuto anche sulle capacità motorie della ragazza, la quale certamente non sarebbe stata in grado di camminare e tornare a casa da sola.

La tesi del Tribunale, pertanto, non può essere accettata, essendo invece più probabile o quantomeno non può escludersi che il farmaco, per altro molto comune e tra i più usati al mondo (tra i quali Tavor, Xanax, Lexotan, Valium), le sia stato somministrato dopo quella sera, forse per alleviare i suoi dolori e/o per calmarla (piuttosto che una meno credibile "tisana di origano").

Non va inoltre dimenticato che dalle risultanze dei verbali di perquisizione non sono stati rinvenuti in possesso degli imputati farmaci che contenessero "benzodiazepine".

D'altra parte occorre ricordare che la [REDACTED], la mattina dopo l'accaduto riferì ai sanitari, a sua cognata, a sua mamma ed anche agli ufficiali di P.G., di avere avuto un rapporto sessuale con un ragazzo che conosceva, iniziato in modo consensuale e che ad un certo punto aveva dei dolori per cui aveva chiesto al ragazzo di fermarsi e lui non si era fermato.

La circostanza viene più volte confermata dalla teste [REDACTED] [REDACTED] "...mi diceva non violenza contro la sua volontà, violenza in parte consenziente".

La p.o. ha però giustificato questa diversa versione dei fatti dicendo che all'epoca era confusa, tesi pedissequamente accolta dal Tribunale.

Interrogata sulle condizioni della p.o., tuttavia la Dr.ssa [REDACTED] riferisce che la stessa "era lucida, però in uno stato confusionale e impaurito, perché capisce che una ragazza giovane così, trovarsi in un lago si sangue, magari memore di quello che le era successo, anche impaurita" ed ancora "era lucida, non è che diceva le cose a vanvera, ... alle domande rispondeva bene".

La vicinanza temporale con i fatti depone per una maggiore spontaneità di quanto riferito ai sanitari (e agli altri) il giorno dopo, piuttosto di quanto successivamente denunciato/dichiarato.

Sotto altro profilo, dall'attento esame dei messaggi e delle conversazioni intercorse tra i due imputati la mattina seguente, emerge come tra gli stessi non vi fosse alcuna premeditazione e/o accordo e/o complicità di alcun genere.

Il [REDACTED], infatti, dopo che la sera prima si era accorto che la [REDACTED] aveva perdite di sangue, chiama il [REDACTED] per informarlo e chiedergli cosa fosse successo, con ciò dimostrando di essere ignaro di ciò di cui è qui imputato.

Il [REDACTED] a sua volta risponde di non averle fatto niente e di aver avuto con lei dei rapporti sessuali.

Tanto premesso, ritenendo più verosimile la prima versione dei fatti, in cui il rapporto è iniziato consensualmente e quindi senza alcun apporto criminoso da parte del [REDACTED] occorre verificare il comportamento dell'imputato [REDACTED] nel momento in cui il consenso è venuto meno, se è venuto meno.

Il [REDACTED] riferisce, infatti, che durante l'ultimo rapporto notava delle espressioni di sofferenza da parte della ragazza, ma non era sicuro se fossero di sofferenza o di piacere e comunque, riferisce che lei gli chiedeva di continuare nel rapporto.

Riferisce altresì che ad un certo punto sentiva come se qualcosa si rompesse dentro la ragazza per cui, spaventatosi interrompeva il rapporto e le chiedeva se fosse ancora vergine o meno. Risulta infatti che il [REDACTED] non ha mai raggiunto l'orgasmo poiché non vi è traccia di eiaculazione sugli organi della vittima.

In capo allo stesso, pertanto, non è riscontrabile né risulta provata la volontà di nuocere e/o provocare lesioni di qualsiasi natura alla ragazza, avvenute non in conseguenza di una condotta violenta, e certamente non volute dal [REDACTED]

Risulta pertanto assolutamente non integrato, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, il reato di cui al capo b) dell'imputazione.

Anche volendo ammettere che la [REDACTED], avvertendo dolore, abbia durante il rapporto chiesto al [REDACTED] di fermarsi, con ciò venendo meno il consenso inizialmente prestato, è probabile e/o comunque non può escludersi che lo stesso non abbia subito capito la serietà della richiesta e/o la gravità della situazione, considerato il "momento" e le condizioni di scarsa lucidità in cui si trovava a causa dell'alcool ingerito.

I fatti accaduti la sera del 9 marzo, infatti, vanno contestualizzati all'interno di una serata trascorsa a bere, al termine della quale erano tutti ubriachi e quindi poco lucidi e con freni inibitori ridotti e certamente non in grado di valutare compiutamente le conseguenze delle proprie azioni.

Quanto all'elemento soggettivo della fattispecie in esame, si evidenzia pertanto che non risulta dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio in capo agli imputati, la volontà di costringere la p.o. a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà.

SUL VAGLIO CIRCA LA COMPLETA CREDIBILITÀ E ATTENDIBILITÀ DELLA PERSONA OFFESA, PIÙ VOLTE AFFERMATA DAL TRIBUNALE.

In più occasioni il Tribunale di Ancona afferma la piena credibilità della persona offesa, sebbene le sue dichiarazioni, come è noto, specie se costituitasi parte civile (come nella

fattispecie), non sono assistite da alcuna presunzione di credibilità, per cui doveva procedersi ad una rigorosa e penetrante verifica di attendibilità del racconto accusatorio.

Indagine che nel caso di specie è mancata poiché, il racconto della p.o., contrasta con alcuni riscontri oggettivi sopra meglio riferiti ed in alcuni casi è stato ondivago e reticente:

-la [REDACTED], durante il processo nega di aver bevuto durante la cena di classe, avvenuta prima dell'incontro con gli altri ragazzi alla stazione di Senigallia, essendosi limitata a consumare solo un bicchiere di vino.

Alla Dr.ssa [REDACTED] aveva però raccontato di essere stata a una festa "e lei stessa mi ha detto che aveva bevuto a questa festa, dopo di che, dopo questa festa, che si era svolta a Senigallia, sono venuti a Ancona".

Come pure aveva detto ai ragazzi "di aver bevuto" quando li ha incontrati alla Stazione di Senigallia (ciò riferito dal teste [REDACTED]);

-la p.o. nega di aver partecipato all'acquisto delle birre, mentre i testi riferiscono di una "colletta tra tutti" e di aver aderito passivamente all'invito dei ragazzi, mentre i testi raccontano che anche da parte della [REDACTED], fu proposto di trascorrere la serata insieme a bere qualcosa;

-la [REDACTED] e sua mamma, riferiscono che la sera del 9 marzo, si sono sentite telefonicamente solo una volta quando ancora la stessa si trovava a Senigallia, quindi presumibilmente intorno alla 23,30 circa.

Dai tabulati telefonici, risultano tuttavia due ulteriori telefonate avvenute tra la p.o. e sua madre la prima alle ore 00:40 durata 85 secondi e una seconda avvenuta alle ore 02:02 durata 63 secondi.

Dopo tali chiamate vi sono gli altri riferiti tentativi non andati a buon fine perché il suo telefono era scarico.

La seconda chiamata, dimostra che la ragazza poteva tranquillamente interloquire con sua madre e risulta incompatibile con il riferito stato confusionale e/o addirittura soporoso,

-la p.o. inoltre, riferisce di non ricordare nulla circa il tragitto fatto per tornare a casa insieme al [REDACTED]

Dall'esame dei messaggi (s.m.s.) intercorsi tra la stessa ed il [REDACTED] il giorno dopo, emerge in realtà che la p.o. aveva ricordo e una certa consapevolezza di cosa fosse successo la sera prima, pur accompagnata da una certa preoccupazione per "tutto quel sangue" ed alla domanda se avesse parlato con [REDACTED] le risponde "no" .."non è normale tutto quel sangue" .. "lui non ha visto", con ciò implicitamente ammettendo di

aver avuto un rapporto sessuale con il [REDACTED] che a suo parere non aveva neanche visto che lei aveva subito una lesione.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, pertanto, le dichiarazioni rese dalla p.o., non possono godere di credibilità assoluta.

Non può infine escludersi che la ragazza abbia avuto un ripensamento/rimorso sull'iniziale consenso al rapporto sessuale cui forse aveva acconsentito perché ubriaca e non completamente lucida, ma non perché sotto l'effetto di farmaci che ne avrebbero alterato completamente le capacità cognitive.

Il Tribunale di prime cure, invece, è pervenuto al suo convincimento colpevolista principalmente basandosi su tali dichiarazioni e su altre supposizioni, senza procedere come dovuto a quella attenta e penetrante indagine delle risultanze istruttorie, violando le regole processuali che ne disciplinano la formazione, nonché il noto principio secondo cui la condanna deve essere pronunciata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

E' di tutta evidenza, pertanto, la totale illegittimità della pronuncia qui impugnata.

**ERRATA DETERMINAZIONE DELLA PENA.**

Pur confidando nell'assoluzione dell'odierno appellante, si rileva che la pena inflitta non appare congrua rispetto all'entità del fatto attribuito allo stesso.

L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo: in via principale: in totale riforma della sentenza impugnata, assolvere l'imputato da entrambi i capi di imputazione e dai reati lui ascritti perché il fatto non sussiste; in via subordinata: ridurre al minimo di legge la pena inflitta in primo grado, con tutti i benefici di legge.

**>L'Avv. [REDACTED], difensore di fiducia dell'imputato [REDACTED]  
[REDACTED], nell'impugnare, a sua volta, la decisione, ha eccepito:**

.....

**D) MANCATA ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO**

..... L'affermazione di responsabilità dell'imputato è frutto di un esame solo parziale delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, che nella motivazione della sentenza impugnata non è rappresentata nella sua interezza, ma solo attraverso parziali richiami alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi escussi, che hanno sottolineato molteplici elementi, i quali sconfessano ampiamente il quadro accusatorio formulato dal Pubblico Ministero.

Nel caso di specie rilevante è la valutazione dell'attendibilità della testimonianza rilasciata in sede dibattimentale dalla persona offesa sig.ra [REDACTED]  
[REDACTED]

Questi i fatti.

La sera del 09 marzo 2015 la sig.ra [REDACTED] era impegnata in una cena con la propria classe a Falconara Marittima, durante la quale riferiva di aver bevuto un solo bicchiere di vino. Al termine della cena raggiungeva la stazione di Senigallia dove incontrava i sig.ri [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]. I ragazzi, tutti reduci dalla lezione alla scuola serale frequentata anche dalla persona offesa, erano in attesa del treno per rientrare ad Ancona. La persona offesa, quindi, si aggregava ai ragazzi durante il tragitto in treno e, si accordava con gli stessi, decidendo di fermarsi con loro a bere qualche birra una volta giunti ad Ancona.

Quest'ultima riferisce di essere stata invitata a fermarsi dai ragazzi. Sul punto diverge la testimonianza del teste [REDACTED] che riferisce che era la stessa [REDACTED] a proporre ai ragazzi di bere insieme, offrendosi anche di pagare per chi non avesse soldi (pag. 23 del verbale di stenotipia del 26.04.2016).

Giunti ad Ancona acquistavano le prime 3 bottiglie di birra al [REDACTED] in [REDACTED] e, quindi, si fermavano a consumarle nella piazzetta di fronte al negozio [REDACTED]. Poco dopo dal gruppo si allontanava il sig. [REDACTED] che faceva rientro a casa. Dopo circa mezz'ora se ne andava anche il sig. [REDACTED]. A questo punto rimanevano solo i due imputati e la persona offesa che decidevano di acquistare altre 5 o 6 birre e si dirigevano a consumarle nella piazza sita nei pressi della Croce Gialla.

I fatti verificatisi d'ora in avanti, emergevano esclusivamente dalle discordanti dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli indagati. In particolare il sig. [REDACTED] riferiva che [REDACTED] e [REDACTED] si appartavano per ben due volte, lasciandolo solo, e consumavano due rapporti sessuali. Lo stesso ammetteva che prima di consumare i rapporti sessuali la sig.ra [REDACTED] si allontanava per espletare dei bisogni fisiologici, lasciando il suo bicchiere su una panchina, negando tuttavia fermamente che all'interno di questi fosse versata alcuna sostanza. Riferiva, quindi, che [REDACTED] e [REDACTED] si allontanavano insieme per circa per 10/15 minuti lasciandolo solo, appartandosi a circa 10 metri di distanza.

In tale frangente l'imputato rimaneva solo sulla panchina dove in precedenza i tre ragazzi erano seduti a bere le birre, intento a guardare il cellulare. Una volta ritornati gli altri due ragazzi sulla panchina ricominciavano quindi a bere e [REDACTED], dopo poco, "stuzzicava" [REDACTED] invitandolo a consumare un nuovo rapporto sessuale. Consumato il secondo rapporto i tre finivano l'ultima birra e si incamminavano verso casa.


Il sig. [REDACTED] chiariva, infine, di averli aspettati perché erano d'accordo che sarebbero ritornati insieme, dovendo percorrere un tratto di strada comune con la sig.ra [REDACTED] per fare rientro a casa., come di fatto avveniva. Durante il tragitto verso casa lo stesso notava che [REDACTED] aveva una grossa macchia di sangue sui pantaloni, cosa che le faceva notare. Quest'ultima minimizzava riferendo che potesse essere il ciclo. Tuttavia prima di arrivare a casa la sig.ra [REDACTED] si appartava per fare dei bisogni fisiologici e notava la presenza di un grosso grumo di sangue, spaventandosi. La stessa associava tale circostanza alla possibilità di un aborto, riferendo di aver avuto in passato dei rapporti sessuali con un ragazzo brasiliano, in risposta alla domande del [REDACTED] che si chiedeva se il [REDACTED] le avesse fatto qualcosa. A questo punto il [REDACTED] la accompagnava a casa e nei giorni seguenti contattava le inviava dei messaggi per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Le conversazioni intercorse tramite messaggi tra i due, interrotti improvvisamente dalla persona offesa, sono la prova della sincera preoccupazione del [REDACTED] per le condizioni di salute della stessa e dell'inconsapevolezza di quanto fosse avvenuto.

Quanto alle dichiarazioni della persona offesa sul rapporto sessuale intercorso con il [REDACTED], la stessa riferiva di avere solo alcuni flash relativi ai fatti, affermando di non ricordare nulla dopo aver consumato un bicchiere di birra contenente una strana schiuma al centro. Ricordava, quindi, alcune fasi del rapporto sessuale ed in particolare di aver chiesto al sig. [REDACTED] di fermarsi in quanto aveva dolore. Da ultimo riferiva di aver notato il sig. [REDACTED] in piedi, che si guardava intorno, quasi a controllare che non arrivasse nessuno. Appare quantomeno singolare che la persona offesa, che denuncia uno stato di torpore così grave da essere indotta a consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà, ricordi in maniera puntuale tre circostanze fondamentali per la condanna degli imputati.

In primo luogo appare inverosimile che la stessa, essendo reduce da una cena in cui aveva bevuto del vino e dopo aver consumato diversi bicchieri di birra, in condizioni quantomeno di ebbrezza alcolica, possa aver notato, in orario notturno e con poca luminosità, in un bicchiere contenente una bevanda notoriamente schiumosa, la presenza di una "strana schiuma". Nonostante ciò riferiva di non aver dato peso alla circostanza. Altrettanto inverosimile e, in ogni caso frutto di una ricostruzione soggettiva operata dalla stessa, il ricordo della presenza del sig. [REDACTED] intento a vigilare.

Non è comprensibile da quali elementi possa la stessa aver dedotto tale circostanza. Lo stesso [REDACTED] riferiva che, in una sola occasione, il [REDACTED] si avvicinava alla coppia



con l'intento di richiamarli e di farli ritornare alla panchina con lui, per continuare la serata insieme.

Altra circostanza in evidente contrasto con lo stato di incoscienza denunciato dalla sig.ra [REDACTED] è quanto avvenuto dopo il rapporto sessuale. La stessa, infatti, faceva rientro a casa percorrendo circa un chilometro di strada senza essere sorretta da nessuno e, per di più, facendosi accompagnare dal soggetto accusato di aver sorvegliato mentre il [REDACTED] abusava di lei.

Ancora più anomalo quanto raccontato dalla persona offesa al momento dell'arrivo in ospedale. Il tutto confermato dalla teste [REDACTED] e riportato nel referto di pronto soccorso. La sig. [REDACTED] riferiva, infatti, di aver avuto un rapporto sessuale parzialmente consenziente.

A conferma della genuinità di tale affermazione, la dott.ssa [REDACTED], inoltre, testimoniava che la sig.ra [REDACTED] al momento del ricovero era lucida, ma in uno stato confusionale impaurito e che non diceva le cose a vanvera ma rispondeva bene (pag. 12 del verbale di udienza del 27.04.2016). Nei giorni seguenti tuttavia la sig.ra [REDACTED] si apprestava a sporgere denuncia per violenza sessuale contro entrambi gli imputati.

L'assunzione di responsabilità degli imputati è fondata prevalentemente sul ritrovamento di un elevato valore di benzodiazepina nel sangue della persona offesa e, per quanto riguarda il [REDACTED], sul ricordo della stessa circa la sua presenza in prossimità del luogo in cui si stava consumando il rapporto sessuale.

Il Tribunale di primo grado dà per assodato che la sostanza sia stata somministrata dagli imputati nel momento in cui la sig.ra [REDACTED] si era allontanata per espletare dei bisogni fisiologici. Immotivatamente si esclude che la sostanza possa essere stata assunta in precedenza, nel corso di una serata protrattasi per un vasto lasso temporale o, successivamente, al rientro a casa, dove la persona offesa ed i suoi familiari erano in evidente stato di agitazione.

Come pure viene dato per assunto il fatto che il sig. [REDACTED] fosse presente al momento della somministrazione del farmaco.

Di nessun conto viene ritenuta la testimonianza del teste [REDACTED] della P.G., che riferiva di non aver rinvenuto nessun farmaco compatibile con la sostanza somministrata a casa del [REDACTED] e di aver rinvenuto alcuni farmaci, non contenenti benzodiazepine a casa del [REDACTED]

Un'ultima considerazione sul punto deve essere fatta.

Tutti i testimoni hanno riferito che l'incontro con la sig.ra [REDACTED] alla stazione di Senigallia è stato casuale e non programmato. Alla stazione, infatti, erano giunti insieme

i 4 ragazzi mentre la persona offesa era impegnata in una cena a Falconara. I ragazzi, inoltre, erano reduci dalle lezioni alla scuola serale di cucina. Non si comprende, di conseguenza, il motivo per il quale gli imputati avessero dovuto avere delle benzodiazepine.

Quanto alle responsabilità specifiche attribuite al sig. [REDACTED], nulla è emerso se non un fugace ricordo della persona offesa che., in uno stato asseritamente confusionale, ha attribuito in maniera specifica il ruolo di palo all'imputato. Circostanza, oltre che negata dallo stesso [REDACTED] che ha chiarito il motivo per il quale si era trattenuto ad aspettare i due ragazzi, anche dall'imputato [REDACTED] che ha riferito di aver visto il [REDACTED] avvicinarsi per invitarli a ritornare tutti insieme a bere.

Quanto all'attendibilità della persona offesa in tema di violenza sessuale, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi. (Cass. nen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644 / Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005).

Nel caso di specie la valutazione di tali circostanze, avrebbero dovuto indurre a riconsiderare l'attendibilità della sig.ra [REDACTED]

Quanto alla violenza sessuale di gruppo la stessa si qualifica quale fattispecie criminosa autonoma (caratterizzata dalla necessaria simultanea ed effettiva presenza di due o più correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato), nella quale il più grave trattamento sanzionatorio (rispetto a quello previsto dall'art. 609-bis c.p.) è conseguenza del maggior disvalore attribuito ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima da parte o alla presenza contemporanea di più persone che concorrono nel sopraffarla; peraltro, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-octies c.p. non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che la presenza del compartecipe abbia fornito un contributo causale alla commissione del reato (anche solo rafforzando la volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis c.p.), dovendosi tenere conto della forza inti-



midatoria che la presenza di più persone comunque esercita sulla vittima dell'abuso sessuale.

Il soggetto definito "palo" è tecnicamente quel partecipe che, appostandosi nelle vicinanze del luogo ove si svolge l'esecuzione criminosa, tiene sotto controllo la zona per evitare presenze o interventi scomodi, i quali possano far fallire il piano criminoso che nel frattempo gli esecutori stanno concretizzando. Il compito del palo è quindi quello di sorvegliare la zona per anticipare o respingere presenze non volute e, se del caso, allertare gli altri per garantire loro l'impunità. Il palo è un partecipe atipico, poiché la natura del suo intervento può essere definita solo ex post. Il palo infatti può tradurre la sua attività in una mera presenza sul luogo (sorveglianza), o in un intervento operativo (l'allertare gli altri, il respingere o sviare soggetti avventori). Nel secondo caso, il suo contributo è certamente materiale, mentre nel primo caso si sa che la mera presenza in un luogo non è sufficiente per la punibilità.

A ben vedere, nel primo caso il palo è punibile perché la sua non è una mera presenza sul luogo ma una presenza dalla quale traspare l'adesione psichica necessaria a rafforzare l'altrui proposito criminoso. L'opera di sorveglianza deve atteggiarsi comunque come attività positiva e quindi materiale, poiché si concretizza un movimento corporeo e sono profuse energie psichiche nel controllo della zona circostante, poiché l'influsso che l'attività del palo fornisce agli esecutori, si sostanzia soprattutto nella fiducia che questi ultimi riporranno nell'attività del primo.

Per determinare il contributo del palo si deve ricordare come la Corte di Cassazione richieda che vi sia una concreta efficienza causale tra l'adesione psichica e l'evento posto in essere da altri. Nel caso di specie non vi è stato alcun apporto causale fornito dall'imputato [REDACTED]. Nel corso dell'istruttoria non è emerso con assoluta certezza che la sig.ra [REDACTED] sia stata indotta ad avere un rapporto sessuale con il [REDACTED] contro la sua volontà. Anzi, quanto dichiarato dalla stessa al Pronto Soccorso al momento del ricovero evidenzia che il rapporto inizialmente fosse consenziente.

Anche qualora la stessa avesse invitato il sig. [REDACTED] a fermarsi nel corso del rapporto, nessuna responsabilità sarebbe imputabile al sig. [REDACTED].

Lo stesso, infatti, si manteneva a distanza e non poteva sentire la sig.ra [REDACTED] che, per di più, ha dichiarato di non essere riuscita a richiamare la sua attenzione.

Manca, inoltre, la prova che alla persona offesa siano state somministrate delle benzodiazepine dagli imputati o, che il sig. [REDACTED] fosse a conoscenza di tale circostanza.

Non vi è traccia, infine, di alcun accordo tra gli indagati in forza del quale il [REDACTED] avrebbe dovuto sorvegliare l'area.

Da ultimo il fatto che sia stato proprio il sig. [REDACTED] ad accompagnare la persona offesa a casa ed a preoccuparsi delle sue condizioni di salute, denotano l'assoluta buona fede dello stesso, evidenziando la genuinità del suo racconto.

## II) MANCANZA, INSUFFICIENZA O CONTRADDITTORIETÀ DELLA PROVA

..... Nessuno dei testi escussi è stato in grado di fornire riscontro alla tesi della pubblica accusa. La stessa persona offesa non ha fornito elementi idonei a fondare la tesi accusatoria, limitandosi a rilevare la mera presenza dell'imputato, senza tuttavia poter fornire in maniera adeguata la prova di ciò che stesse realmente facendo. Il convincimento circa la penale responsabilità del [REDACTED], tuttavia, è insorto nei Giudici per il convincimento che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che la persona offesa fosse stata poco prima drogata. Ciò è evidentemente frutto di un processo deduttivo operato dai Giudici.

Da quanto detto emerge palesemente come le prove della commissione del fatto da parte del sig. [REDACTED] non assumono quella consistenza ed efficacia tale da poter fondare una affermazione di responsabilità dello stesso.....

## III) CARENZA DI MOTIVAZIONE

Non può non rilevarsi l'insufficienza della motivazione dell'atto impugnato, la quale non appare affatto circostanziare sufficientemente né obiettivamente la statuizione giudiziale. Al contrario, la carenza di circostanze atte a motivare la decisione del Tribunale, sembrerebbero improntate ad un'interpretazione sostanzialmente soggettiva dei fatti, non coadiuvata da elementi di valutazione oggettiva. La motivazione è assolutamente insufficiente e contraddittoria anche in merito agli elementi di reità a carico dell'imputato a fondamento della sentenza di condanna.

L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo: IN VIA PRINCIPALE, mandare assolto il sig. [REDACTED] dai reati ascritti ai capi di imputazione ai sensi dell'art. 530 comma I o in subordine comma II c.p.p. o con qualsiasi altra formula...; IN VIA GRADATA ED IN SUBORDINE, rideterminare le pene irrogate in termini di minimum sia edittale che circostanziale, e con ogni di ciò giuridica conseguenza.

### **Osserva la Corte che i motivi di gravame sono fondati.**

Invero, quanto argomentato dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di [REDACTED] e [REDACTED] non sembra trovare adeguato e convincente sostegno nelle emergenze processuali ritualmente acquisite, a partire dalle dichiarazioni rese da [REDACTED]

██████████, apparsa tutt'altro che attendibile se si considera (ancor prima di scendere nei dettagli della testimonianza che ha reso) che la stessa, nonostante l'asserito stato di incoscienza in cui versava la notte dei fatti (tanto da svenire e rinvenire più volte), è stata (stranamente) in grado di ricordare particolari che potessero (almeno dal suo punto di vista) "incastrare" i due prevenuti, dimenticandone completamente altri.

Il costrutto accusatorio è stato basato essenzialmente sulla dinamica dell'accaduto fornito dalla predetta che, a suo dire, sarebbe stata "drogata" (inserendosi "di nascosto" il "farmaco" nel bicchiere di birra che stava bevendo, lasciato momentaneamente incustodito per andare a fare pipì dietro un cespuglio), e, quindi, "stuprata" dal ██████████ (che era "sotto" di lei), mentre il ██████████ fungeva da "palo", il tutto senza il benché minimo consenso all'atto sessuale.

La condotta delittuosa sarebbe, poi, da inserire in un contesto che vedeva la vittima accettare (sempre a suo dire) la proposta fattale di trattenersi a bere qualche birra, anziché tornare a casa (iniziativa che dovrebbe avallare una sorta di "premeditazione" da parte degli "stupratori").

La "rilevante" presenza, a distanza di ben tre giorni, di Benzodiazepina nel sangue dovrebbe costituire la "conferma" della veridicità di quanto lamentato da ██████████ (resasi conto soltanto in tale momento di ciò che aveva subito contro la sua volontà).

Senonché (così come condivisibilmente evidenziato negli atti di appello), gli elementi raccolti consentono di ricostruire la vicenda in modo diametralmente diverso e conforme a quanto sostenuto dai due imputati, sorgendo il fondato dubbio che la ragazza possa aver "inventato" ex post buona parte del racconto proposto, verosimilmente per giustificarsi agli occhi della madre, sfruttando abilmente il sospetto manifestatole dalla stessa che "potesse essere stata drogata" per arrivare a ridursi nello stato in cui versava (e che, invece, aveva volontariamente provocato), in tal modo passando da "attrice" dell'occorso a "vittima", e, come tale, da "compatire" e giammai da "punire" con ulteriori restrizioni (quali il non poter più uscire o simili).

Non a caso, ██████████ veniva "picchiata" nel frangente in cui, dopo essere uscita di casa per recarsi alla scuola "serale" (riprendendo la frequenza interrotta a causa di una malattia), faceva rientro alle ore 4:00 del mattino successivo, piuttosto "alticcia" e sporca di sangue per l'emorragia in corso.

Si è tentato di dare agli "schiaffi" materni la finalità di farla "svegliare" dal torpore in cui versava, ma, dopo un po' di incertezza nel rispondere, ██████████ (inizialmente portata ad "assecondare" la domanda "suggestiva" rivoltale in tal senso), alla fine, ha dovuto ammettere, in dibattimento, che si trattava unicamente di una "punizione", essendo la

madre arrabbiata (e se le condizioni fossero state di reale incoscienza, con nessuna forza e svenimenti, difficilmente la genitrice avrebbe “infierto” sulla figlia).

Anche il tenore degli sms scambiati dopo poche ore con il [REDACTED] (ossia con lo stesso soggetto poi accusato di essere complice dell'autore della violenza sessuale subita) sono significativi, poiché vi è l'esplicito riferimento alla reazione materna violenta (“MI HA PICCHIATO”, “NON LO HA MAI FATTO”, “ERA PREOCCUPATA”, “PENSA CHE MI ABBIANO DROGATA”) senza la benché minima allusione a rapporti sessuali (in tutto o in parte) non voluti, esternando la ragazza unicamente lo “spavento” provato per l'emorragia ancora in atto, di cui peraltro negava che il [REDACTED] si fosse accorto (“LUI NON HA VISTO”). Quando, poi, il [REDACTED] le ricordava (in modo spontaneo) che, nel momento in cui l'emorragia si era manifestata (ossia, lungo il percorso fatto a piedi per tornare a casa), lei l'aveva ricollegata dapprima al ciclo mestruale e, quindi, all'essere incinta “E CHE ERA STATO IL BRASILIANO” (lasciando intendere che forse aveva abortito dopo il rapporto sessuale avuto tempo prima con quest'ultimo), la giovane gli replicava di non ricordarlo.

Essendosi reso necessario il ricovero ospedaliero, [REDACTED], non potendo più tacere ai medici che, a parte le “birre” bevute, aveva avuto anche rapporti sessuali (circostanza che la rendeva ancora più “colpevole” agli occhi della madre), proponeva la prima versione dei fatti, adducendo che vi era stato un rapporto sessuale con il [REDACTED] iniziato in modo consensuale, ma proseguito pur dopo l'espressa volontà manifestata di volerlo interrompere per l'improvviso dolore provato (ricostruzione che, comunque, sminuiva le proprie responsabilità).

Poiché dopo tre giorni [REDACTED] manifestava svenimenti e non si reggeva in piedi e dalle analisi, all'uopo effettuate dai sanitari, emergeva la presenza di ben 437 mg/ml di Benzodiazepina, la circostanza forniva alla scaltra peruviana una “prova” da sfruttare per avallare la propria “innocenza”, dimostrando alla madre che il sospetto che fosse stata drogata era fondato.

Da qui la decisione di sporgere querela.

In dibattimento, [REDACTED] ha negato decisamente di aver volontariamente avuto rapporti sessuali con il [REDACTED] (smentendo quanto riferito, invece, ai medici circa il dissenso “successivo”, che la dott.ssa [REDACTED] attestava, invece, nella documentazione sanitaria, ribadendolo nel corso della testimonianza), così come ha negato decisamente di aver assunto medicinali di qualunque genere prima del ricovero ospedaliero (pag. 30 delle trascrizioni dell'udienza del 24.02.2016).

Senonché, nel modulo relativo al consenso informato (redatto prima dell'intervento chirurgico resosi necessario per ovviare alla lacerazione vaginale e, quindi, prima che venisse accertata la presenza di Benzodiazepina nel sangue), risulta "sbarrata" con una "X" la casella corrispondente al "SI" in relazione sia al "soffrire o aver sofferto di mal di testa frequenti", sia all'"avere o avere avuto problemi di coagulazione del sangue", sia (e soprattutto), all'assunzione di medicinali (nella specie, "USO DI ASPIRINA, ALTRI FARMACI ANTIAGGREGANTI E/O ANTICOAGULANTI O ANTIDOLORIFICI NEGLI ULTIMI GIORNI").

Pertanto, [redacted] ammetteva al medico che le poneva le domande di aver assunto medicinali, mentre, nel testimoniare, lo ha escluso in modo categorico e deciso.

Il che non è certo indice di buona fede e di un comportamento "cristallino".

La madre ha, oltretutto, dichiarato che, quella notte, nel vedere come era ridotta la figlia, aveva temuto "CHE ERA UN ATTACCO CHE LE STAVA PRENDENDO", aggiungendo di avere un'altra figlia che soffre di epilessia.

Inoltre, è emerso anche che [redacted] aveva interrotto la frequenza scolastica, riprendendola proprio il 9 Marzo 2015, dopo un periodo di malattia di cui si ignorano la natura e la terapia seguita.

Sarebbe stato opportuno (anzi, necessario) approfondire tali aspetti da parte del P.M. precedente, mentre, pur essendo stata effettuata una perquisizione "mirata" a carico degli odierni imputati per la ricerca di medicinali (quali il TAVOR) contenenti la Benzodiazepina (con esito negativo), analoga perquisizione non vi è stata per la [redacted], limitandosi la P.G. a sequestrare gli indumenti che indossava (tra cui un paio di mutandine e di jeans), risultati (peraltro) privi di strappi o segni che potessero far pensare ad una qualche "forzatura" nel toglierli.

A quanto precede (di fatto già di per sé sufficiente a minare la credibilità della parte offesa), occorre aggiungere che:

-l'incontro alla Stazione Ferroviaria tra la giovane e i prevenuti (che erano in compagnia di [redacted] e [redacted] - tutti studenti presso il medesimo istituto -) era casuale e la [redacted] era verosimilmente "alticcia" (avendolo "confessato" al medico, dott.ssa [redacted], che, sul punto, ha dichiarato: "... LEI STESSA MI HA DETTO CHE AVEVA BEVUTO A QUESTA FESTA, DOPO DI CHE, DOPO QUESTA FESTA, CHE SI ERA SVOLTA A SENIGALLIA, SONO VENUTI A ANCONA...");

-a detta del [REDACTED], era proprio la [REDACTED] che, una volta arrivati ad Ancona, aveva proposto di fermarsi, senza andare subito a casa (“RAGAZZI FACCIAMO QUALCOSA”) e “CHE I SOLDI LI AVEVA LEI” (evidentemente per acquistare le birre);

-per giustificarsi con la madre, la [REDACTED] pur di rimanere con gli amici a bere, la contattava al telefono, “inventando” che vi era un ritardo del treno;

-al termine della “goliardata”, la [REDACTED] si incamminava verso casa (distante circa un chilometro) con il [REDACTED] (dovendo percorrere lo stesso tragitto), dimostrando, nonostante la “bevuta” di birre, di potersi reggere in piedi, affrontando persino tratti in salita (il che esclude che potesse aver ingerito poco prima e a sua insaputa - oltretutto insieme all’alcool, ampliandone gli effetti - dosi massicce di sostanze contenenti Benzodiazepina, in grado di permanere nel sangue con valori ancora allarmanti ben tre giorni dopo) ed era il [REDACTED] ad accorgersi che i pantaloni erano bagnati (per cui era iniziata in quel frangente l’emorragia);

-i medici che la visitavano non riscontravano alla [REDACTED] ecchimosi o lesioni esterne all'organo genitale né tantomeno alle cosce o al sedere (che, qualora il [REDACTED] l’avesse “trattenuta” per proseguire in un rapporto sessuale non più voluto - secondo la prima versione proposta dalla “vittima” – o mai voluto – secondo la versione dibattimentale - dovevano esservi, essendo la “stuprata” posizionata – per sua ammissione - a cavalcioni “sopra” lo “stupratore” – ragion per cui si giustificano, invece, le ecchimosi alle ginocchia, indicative della “forza” adottata dalla giovane durante il rapporto da lei voluto fino allo stremo -);

-la lacerazione vaginale subita dalla [REDACTED] (che non presentava tracce di sperma) poteva essere stata causata anche da un rapporto sessuale energico ovvero dalla posizione assunta dai soggetti coinvolti (per come sottolineato dalla dott.ssa [REDACTED] e verosimilmente la [REDACTED] soffriva di una qualche malformazione (leggendosi nella diagnosi formulata all’atto delle dimissioni dall’ospedale “ALTRE ANOMALIE DELLA CERVICIA, DELLA VAGINA E DEI GENITALI ESTERNI FEMMINILI. MALFORMAZIONI CONGENITE DEGLI ORGANI GENITALI”).

A completare il quadro desumibile dalle risultanze istruttorie acquisite (in grado di far sorgere, per come dianzi già detto, “più” di un ragionevole dubbio sull’attendibilità di [REDACTED]) vi è la versione dei fatti proposta dai due imputati, apparsi “sprovveduti” e sinceri, tanto da riferire che i rapporti sessuali erano stati più di uno (a detta del [REDACTED] almeno due, a detta del [REDACTED] tre, di cui uno non visto dal [REDACTED]) e che effettivamente la [REDACTED] aveva il “suo” bicchiere, lasciato incustodito nel frangente in cui si

era assentata per andare a fare pipì ( pur potendo sostenere - qualora “colpevoli” - che la birra veniva bevuta direttamente dalle bottiglie).

In definitiva, non è possibile escludere che sia stata proprio la [redacted] a organizzare la nottata “goliardica”, trovando una scusa con la madre, bevendo al pari degli altri, per poi iniziare a provocare il [redacted] (al quale la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo [redacted] [redacted] – come da annotazione di P.G. in atti-, con allusione ad una personalità tutt’altro che femminile, quanto piuttosto mascolina – che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare -), inducendolo ad avere rapporti sessuali (verosimilmente mai sfociati nell’orgasmo), per una sorta di sfida (alla quale ha alluso il [redacted] nata per gioco e che la ragazza non ha inteso interrompere neppure quando ha avvertito che qualcosa non andava nella sua vagina (facendo una “smorfia” percepita dal [redacted] – che lo ha riferito -, ma di dubbia interpretazione – tra il piacere e il dolore -, venendo rassicurato).

La situazione si è complicata per l’emorragia manifestatasi (non necessariamente rapportabile ad uno “stupro”), e la [redacted] (dopo aver fatto nuovamente pipì, rimanendo con una “pallina” di sangue in mano e giustificandola al [redacted] – piuttosto sconvolto - con il ciclo mestruale ovvero con un aborto - alludendo al rapporto sessuale avuto con un brasiliano -), tornata a casa, deve aver assunto dei medicinali in modo massiccio (forse all’insaputa della madre) pur di placare i dolori che provava (sembrando risibile che possa essere stata ingerita unicamente una tisana, così come sostenuto).

Una simile ricostruzione “alternativa” rispetto a quella proposta dalla vittima non è soltanto plausibile ma, alla luce di quanto dianzi evidenziato, ben più convincente.

Va, di conseguenza, emessa una sentenza assolutoria, quantomeno ex art. 530/2° comma c.p.p., perché i fatti non sussistono, con revoca delle statuizioni civili.

**P.Q.M.**

Visto l’art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, assolve [redacted] [redacted] e [redacted] dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili, dichiarandosi ex art. 300/1° comma c.p.p. l’immediata perdita di efficacia della misura cautelare personale in atto.

Ancona, 23 Novembre 2017

**Il Consigliere estensore**

Dott.ssa Marina Tompolini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa [redacted])

**Il Presidente**

Dott.ssa Alessandra Parichi

